

COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

C.a.p. 86090 - Part.Iva 00069890945 - Tel- 0865-57135 - Fax 0865 57113 - E-mail info@comune.longano.is.it
P.e.c.: comune.longano@pec.it

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. N. 1489

ORDINANZA N. 7/2017

12 MAG. 2017

OGGETTO: Manifestazione ricreativa organizzata dalla Parrocchia di S. Bartolomeo in occasione della "Festa della Mamma" in data 14/5/2017 - Provvedimenti

IL SINDACO

PREMESSO:

che e' stata concessa la disponibilità dell'area della Piazza Veneziale antistante la sede dell'Associazione Pro Loco Longano (Vecchio Municipio) per lo svolgimento di una piccola manifestazione ricreativa, senza scopo di lucro, il giorno 14 maggio 2017, dalle ore 11:00 alle ore 18:00, in occasione della "Festa della Mamma", organizzata dalla Parrocchia di S. Bartolomeo;

AL FINE di consentire il normale e funzionale svolgimento della manifestazione di cui trattasi;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

PER MOTIVI attinenti alla tutela del patrimonio stradale e per esigenze di carattere tecnico;

ORDINA

E' istituito il divieto temporaneo di sosta e di transito per tutti i veicoli, nella Piazza Veneziale, nell'area antistante la sede dell'Associazione Pro Loco Longano (Vecchio Municipio - Farmacia) il giorno 14 maggio 2017 dalle ore 11:00 alle ore 18:00, per lo svolgimento di una piccola manifestazione ricreativa organizzata dalla Parrocchia di S. Bartolomeo, in occasione della "Festa della Mamma";

Sono esclusi dai suddetti divieti i veicoli di soccorso, delle forze di Polizia e di proprietà degli organizzatori che dovranno essere dotati di apposito cartello di riconoscimento;

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, nonché mediante i consueti metodi di diffusione;

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza è altresì incaricato di apporre idonea segnaletica verticale atta ad evidenziare i divieti istituiti.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7/8/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompletezza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso:

In Relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla approvazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle vigenti norme di legge.

Gli organi di polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e del servizio di pubblica sicurezza e di viabilità.

Il Sindaco
(dott. Antonio Ditri)

